

Allegato A

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E L'USO DELL'ALLOGGIO DI SERVIZIO DEL CUSTODE DEL PALAZZO COMUNALE

Art. 1- Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'uso dell'alloggio di servizio da concedere a personale incaricato di mansioni riconnesse alla custodia del Palazzo Comunale sito in Arezzo Piazza della Libertà n.1.

L'incarico di custodia è assegnato con determina dirigenziale del Direttore dell'Ufficio Personale del Comune di Arezzo, a personale dipendente che possieda requisiti di affidabilità e che si impegni a garantire il servizio di custodia del suddetto immobile.

Art. 2 - Individuazione alloggio.

L'alloggio di servizio concesso al custode del Palazzo Comunale è individuato e composto come segue:

- **Appartamento** con ingresso esterno da Piazza della Libertà n. 1, ed ingresso interno dal cortile del Palazzo, posto a piano terra, di n. 5 vani oltre cucina e servizio igienico della superficie complessiva di mq. 105 circa, corredato da piccolo resede ad uso giardino oltre ad un fondo ad uso rimessa auto.

Art. 3 - Assegnazione dell'alloggio.

Al custode spetta l'assegnazione dell'alloggio a titolo gratuito.

La concessione si intende fatta solo in riferimento alla parte interna dei locali assegnati. Il Comune si riserva la libera disponibilità dei muri esterni senza che il concessionario possa avanzare pretese di sorta o comunque opporre eccezioni di qualsiasi natura.

L'utilizzo dell'alloggio s'intende limitato esclusivamente ai componenti il nucleo familiare (marito, moglie e figli), nonché ad eventuali conviventi, purché iscritti nello stato di famiglia del titolare della custodia.

Il concessionario non può procedere a sub-concessione o disporre la cessione in uso a terzi, anche parziale, a qualunque titolo.

La concessione in nessun caso costituisce, diritto acquisito, né dà luogo a risarcimento di sorta qualora venga revocata.

Art. 4 - Oneri a carico del custode e oneri a carico del Comune

Il custode deve condurre l'alloggio con la diligenza del "buon padre di famiglia", deve curarne la manutenzione ed il buono stato, compiendo a sue spese le manutenzioni ordinarie necessarie, ed ha l'obbligo di segnalare le situazioni di degrado strutturale degli impianti. Le riparazioni ordinarie sono a carico del

concessionario.

Sia al custode che ai suoi familiari è fatto divieto di esercitare nell'edificio da custodire qualsiasi tipo di commercio o altra attività lavorativa; è fatto altresì divieto ai familiari conviventi di assumere decisioni o iniziative circa le incombenze e le modalità di custodia.

E' fatto divieto al titolare della custodia ed ai familiari conviventi di ospitare nell'alloggio animali che possano arrecare danni a persone e cose; eventuali deroghe potranno essere concesse solamente dal dirigente da cui funzionalmente dipende il custode.

Il custode non ha facoltà di eseguire o far eseguire alcuna opera sia all'interno che all'esterno dell'alloggio a lui assegnato, senza la preventiva autorizzazione del Comune.

Il custode è personalmente responsabile, in solido con i famigliari conviventi, dei danni all'edificio dovuti a sua negligenza o incuria.

Il Comune è sollevato da responsabilità per qualsiasi danno arrecato da terzi al custode, ai familiari conviventi ed alle loro cose esistenti nell'alloggio di servizio.

Sia all'atto della concessione che all'interruzione dell'incarico di custodia viene verificato lo stato dei locali e redatto apposito verbale.

Sano a carico del dipendente assegnatario le spese per consumi di acqua, luce, gas, riscaldamento, telefono nonché il pagamento della tariffa relativa allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Il Comune è obbligato a consegnare l'alloggio di servizio in buono stato di manutenzione, idoneo all'uso abitativo.

L'Amministrazione deve provvedere alle spese di straordinaria manutenzione.

Art. 5 – Chiavi di servizio

Il custode è responsabile della tenuta delle chiavi di accesso agli edifici assegnatigli in custodia. Tutte le chiavi devono essere conservate ordinatamente in una apposita bacheca. Il custode ha libero accesso a tutti i locali di cui possiede le chiavi.

Art.6 - Cessazione del servizio di custodia

L'assegnazione dell'alloggio ha carattere fiduciario.

Cessa di diritto con la cessazione del rapporto di impiego con il Comune.

L'Amministrazione può procedere discrezionalmente alla revoca qualora:

- venga meno il rapporto fiduciario;
- vengano a mancare le condizioni che hanno determinato l'assegnazione;
- vengano violate le norme di cui al presente regolamento.

La revoca della concessione comporta che l'alloggio dovrà essere lasciato libero entro trenta giorni dalla notifica dell'atto di revoca.

L'alloggio assegnato deve essere lasciato libero:

- in caso di cessazione del servizio, per qualsiasi causa, entro tre mesi dalla data della cessazione;
- in caso di collocamento a riposo, dalla data della sua decorrenza;
- in caso di decesso del custode, per i familiari a carico è fissato il termine di sei mesi da tale data, salvo deroghe disposte

dall'Amministrazione in casi di comprovata eccezionalità.

In ogni caso l'alloggio deve essere restituito nello stato di fatto in cui è stato ricevuto al momento della sua concessione, salvo il deperimento dovuto al normale uso.

Il custode risponde per i danni all'alloggio secondo la normativa prevista dal codice civile in materia di locazione.

Nel caso di mancata riconsegna dell'alloggio entro i termini sopraindicati, l'amministrazione procede in via amministrativa, con spese a carico del concessionario, salvo il diritto al risarcimento dei danni.

Art. 7 - Disposizioni transitorie

Il personale che svolge, alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento le funzioni di custode, continua a svolgere tali funzioni, utilizzando l'alloggio di custodia del palazzo comunale..

Entro 60 giorni dall'approvazione del presente regolamento, viene sottoscritto apposito atto di concessione dell'alloggio di servizio.

Il custode che, non accettando le norme del presente regolamento, non sottoscrive l'atto di concessione, decade automaticamente dall'incarico con l'obbligo di lasciare immediatamente libero l'alloggio di servizio nel frattempo eventualmente occupato.